



CITTA' di CHIAMPO
Provincia di Vicenza

All.1)

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

DAL 01/06/2019 AL 31/05/2023

CIG Z5327221CB

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore del Comune di Chiampo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005. Il servizio riguarda la consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze e alla gestione di quelle in corso.

ART. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI

Il Broker, persona fisica o giuridica, deve essere regolarmente iscritto all'Albo previsto dal suddetto D.Lgs. n. 209/2005.

L'appalto sarà quindi, unilateralmente ed immediatamente risolto dal Comune, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui sopra per radiazione o altro.

ART. 3 – ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire al Comune di Chiampo supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:

- a) Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o all'andamento del mercato assicurativo, e/o a seguito di eventi dannosi accaduti
- b) Analisi dei rischi in capo al Comune e delle relative coperture assicurative
- c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo comprendente anche il fabbisogno finanziario per la sua realizzazione
- d) Valutazione dei beni in collaborazione con gli uffici patrimonio e acquisti del Comune.
- e) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze del Comune.
- f) Elaborazione e redazione dei capitolati di gara suddivisi per categorie di rischio, del calcolo della spesa in rapporto alle nuove garanzie e valori assicurati al fine di istruire le procedure di selezione, per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi
- g) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze (almeno 20 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze) segnalazioni di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (es. recesso in caso di sinistro da parte della compagnia) e delle modalità per le relative risoluzioni.
- h) Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte come precisato al successivo punto j) e nella predisposizione degli atti necessari, del bando di gara, degli schemi di contratto aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio, da inviare in tempo utile da consentire al Comune l'aggiudicazione della gara almeno trenta giorni prima della scadenza delle polizze.
- i) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente, conseguenti ad evoluzioni legislative e/o regolamentari.
- j) Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie assicuratrici evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo.
- k) Indagine di mercato al fine di sottoporre all'Ente le migliori offerte del mercato assicurativo.
- l) Gestione dei sinistri in franchigia.

- m) Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi che abbiano attinenza con le polizze del Comune. In particolare:
1. Segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante: il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle compagnie assicurative entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa.
 2. Variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio.
 3. L'eventuale proposta di disdetta o modifica della polizza dovrà essere comunicata entro i termini contrattuali previsti per la disdetta, onde consentire all'Ente di attivare tutte le procedure necessarie.
- n) Assistenza tecnica e gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune dovesse trovarsi nella veste di danneggiato che di danneggiante, ed anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi in corso).
- o) Assistenza nella gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri sia attivi che passivi: il broker si farà carico di dare alle strutture del Comune, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione. In dettaglio verrà, dopo confronto con l'ente, elaborata e fornita una procedura per i sinistri derivata dalle esigenze specifiche emerse. La procedura conterrà le linee guida generali per consentire, in relazione alla specificità dei contratti di interesse, di poter:
- istruire adeguatamente la denuncia di danno
 - inoltrare la denuncia di danno
 - curare il recupero del danno
- Il broker dovrà fornire tutta l'assistenza per:
- la selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro
 - nel contraddittorio con i periti delle compagnie a supporto della definizione economica del sinistro
 - intervento presso le compagnie per il materiale pagamento del sinistro
- n) Presentazione di un riepilogo semestrale relativo alla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e/o dichiarati senza seguito.
- o) Elaborazione di un rapporto annuale sull'andamento dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente, le attività da attuare a breve e a medio termine con l'obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire e di unificare le scadenze delle stesse.
- p) Consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, ivi compreso l'aggiornamento relativo ad eventuali modifiche legislative con le relative ricadute sui contratti in corso.
- q) Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione sulle garanzie fidejussorie e assicurative da richiedere ai fornitori di beni e/o servizi e agli esecutori di lavori pubblici.
- r) Consulenza ed assistenza, a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio.
- s) Obbligo di dare riscontro scritto entro 15 giorni, alle comunicazioni inoltrate dal Comune in merito a procedimenti relativi a sinistri aperti.

Il Broker è tenuto ad individuare un responsabile e referente che avrà l'onere di recarsi presso il

Comune, in ogni caso quando l'Ente ne faccia richiesta, per la discussione di specifiche problematiche.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune (se non preventivamente autorizzato), al quale resta quindi ogni potere decisionale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente da Dirigenti o Funzionari incaricati del Comune muniti di potere di firma ed espressamente autorizzati.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'incarico avrà durata quadriennale con decorrenza dal 01/06/2019 fino al 31/05/2023. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo ulteriore di 24 mesi.

Dalla data di aggiudicazione del servizio, il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa di tutto il pacchetto assicurativo in corso, compresa la gestione dei sinistri attivi e passivi in atto.

Il Broker, alla scadenza dell'appalto, dovrà assumere l'impegno di assicurare, su richiesta del Comune, la prosecuzione delle attività al fine di consentire lo svolgimento della gara di appalto nel frattempo già bandita ed il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker.

Il Broker, peraltro, si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

Il rapporto contrattuale sarà rescindibile annualmente con preavviso da inoltrarsi 90 gg. prima della scadenza annuale, con raccomandata A/R.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dal Comune, potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune nelle forme di legge.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune, pur avvenendo per il tramite del broker, il quale si impegna e si obbliga a versare i premi alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso. Il broker trasmette al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Non sono quindi imputabili al Comune eventuali ritardi derivanti dalla mancata trasmissione alle compagnie dei premi incassati dal broker, anzi sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Per l'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato, il broker designerà uno o più referenti, che avranno il compito di interfacciarsi con gli uffici del Comune.

ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE

Il broker appaltatore dovrà essere provvisto di polizza assicurativa per la responsabilità civile per negligenza od errori professionali, di cui all'art. 110/112, c. 3 del D.Lgs. n. 209/2005 con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00).

La polizza deve essere mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

ART. 7 – COMPENSI PROFESSIONALI

Per l'appalto conferito al broker e per il suo espletamento non graveranno sul Comune oneri né presenti né futuri per compensi, provvigioni o rimborsi comunque denominati di qualunque specie, in quanto l'opera del broker verrà remunerata, esclusivamente dalle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze, sulla base della provvigione indicata dalla società che risulterà aggiudicataria del servizio, in sede di offerta.

CAP. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune da parte sua, si impegna e si obbliga a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la mediazione del broker
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 9 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, inclusa la facoltà di accettare in toto, parzialmente, o di rifiutare, motivatamente le proposte presentate;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle forme assicurative di cui necessita il Comune;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
- e) la facoltà di rescindere annualmente il contratto di brokeraggio con il preavviso di cui all'art. 4 del presente capitolato.

ART. 10 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ENTE

I contratti assicurativi in vigore al momento della gara sono i seguenti:

POLIZZA	PREMIO ANNUO LORDO
RCA libro matricola e kasko mezzi comunali	€ 4.968,00
RC Patrimoniale Colpa Lieve	€ 3.250,00
Tutela legale	€ 4.856,00

Infortuni cumulativi	€ 1.280,00
Kasko mezzi dipendenti e amministratori	€ 1.500,00
All risks (furto-elettronica-incendio)	€ 7.066,00
RCT/O	€ 31.785,00
TOTALE	€ 54.705,00

Gli anzidetti importi non comprendono le regolazioni premio.

ART. 11 – VALORE DELL'APPALTO

Ai fini di una presuntiva quantificazione sull'ammontare del servizio, alla luce del valore medio delle provvigioni che vengono riconosciute al broker sul valore complessivo dei premi annui, il valore contrattuale (comprensivo anche del rinnovo) ammonta ad € 18.660,000.

ART. 12 – CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto con la società aggiudicataria sarà mediante modalità elettronica nella forma della scrittura privata, per la quale non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 7 della Tabella D.P.R. 131/86.

E' a carico dell'aggiudicatario il pagamento dell'imposta di bollo.

ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte del servizio pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

ART. 14– INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il Comune potrà in ogni caso procedere, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere e con decorrenza immediata, alla risoluzione unilaterale del presente contratto nei seguenti casi:

- Perdita dei requisiti di partecipazione di cui al bando di gara
- Subappalto e/o cessione di tutto o parte del contratto da parte dell'appaltatore
- Cessione dell'azienda appaltatrice o del ramo dell'azienda appaltatrice interessato alla gestione del presente appalto, successione nella titolarità dell'azienda appaltatrice, non preventivamente comunicate ed accettate dal Comune.
- Mancato o tardivo versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici.

Nel caso inoltre di inadempienze contrattuali l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando al broker 10 (dieci) giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine o ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura del:

- € 500,00 per gravi omissioni e ritardi rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, previo preavviso di trenta giorni da effettuarsi con raccomandata A/R in caso di reiterate inadempienze agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato e/o ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

ART. 15 – ALTRI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Sono a carico del broker appaltatore:

- a) Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'appalto;
- b) I rischi connessi all'esecuzione dell'appalto;
- c) L'obbligo di garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la Compagnia assicurativa obbligandosi a mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- d) L'obbligo di gestire l'appalto nell'interesse esclusivo del Comune.
- e) L'obbligo di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l'insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto per la quale è stato affidato il servizio di committenza ausiliaria.

ART. 16 – OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

La società appaltatrice si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e al Comune destinatario in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza delle prestazioni oggetto del capitolato.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 17 – CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Per la risoluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato è competente il Tribunale di Vicenza.

ART. 18 - INFORMATIVA E RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche e della normativa italiana in materia di privacy, viene sin d'ora reso edotto che tutte le

operazioni di trattamento dei dati personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, avvengono nel più ampio rispetto dei principi posti a base del regolamento europeo e della normativa italiana sulla privacy oltre che dei diritti che competono agli interessati, come da informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori dettagli. I dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Chiampo esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipulazione e gestione dei contratti e comunque per tutto il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Chiampo.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

All'inizio del servizio, l'affidatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati delle persone fisiche e della normativa italiana in materia di privacy, e del personale del medesimo che materialmente ha accesso ai dati sensibili.

Il personale della ditta affidataria è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy, dando atto che tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, avverranno nel più ampio rispetto dei principi posti a base del regolamento europeo e della normativa italiana sulla privacy oltre che dei diritti che competono agli interessati, come da informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori dettagli.

ART. 20 – D.U.V.R.I.

Si precisa che relativamente alle attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

In applicazione dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia del corretto adempimento dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 .

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio agli altri Documenti di Gara, al Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., alle relative disposizioni applicative e interpretative presenti e future (Linee guida dell'ANAC ecc.), alle disposizioni del Codice Civile nonché al decreto legislativo n. 209/2005.

ART. 23 - CRITERI DI VALUTAZIONE

OFFERTA TECNICA (max punti 80)

All'offerta tecnica sarà assegnato un punteggio massimo complessivo, discrezionale e non sindacabile, di 80 punti in base ai parametri sotto elencati.

Il concorrente dovrà presentare una relazione descrittiva, massimo 8 pagine A4 e articolata seguendo lo schema sotto riportato degli elementi e sub elementi di valutazione:

<u>ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE</u>	<u>PUNTEGGI</u>
A) METODOLOGIA DELLA GESTIONE OPERATIVA	<u>MAX PUNTI 20</u>
A.1 metodologia e tempistica per l'esecuzione dell'analisi dei rischi e delle necessità assicurative del Comune	10
A.2 metodologia della gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi in corso, con il controllo sull'emissione delle polizze, scadenze dei ratei, appendici ed ogni altra attività amministrativa contabile	10
B) MODALITA' DI ASSISTENZA NELLE VARIE FASI DELLE PROCEDURE DI GARA	<u>MAX PUNTI 20</u>
B.1 assistenza tecnico professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria capitolati, bandi di gara, lettere d'invito ecc.	15
B.2 tempistica	5
C) MODALITA' PER LA GESTIONE DEI SINISTRI E DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA	<u>MAX PUNTI 25</u>
C.1 descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri attivi e passivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase di denuncia e di liquidazione	10
C.2 descrizione della procedura per i sinistri in franchigia	10
C.3 tempistica	2
C.4 fornitura di strumenti informatici e reportistica dedicati alla gestione del servizio	3
D) STRUTTURA ORGANIZZATIVA	<u>MAX PUNTI 15</u>
D.1 composizione dello staff tecnico di interfaccia con il Comune con indicazione del referente	5

D.2	esperienza e conoscenza della materia assicurativa maturata	
	Nel settore della P.A.	5
D.3	frequenza di accessi garantiti presso il Comune	5

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione della qualità del servizio sarà effettuata per un punteggio massimo attribuibile di punti 80/100 con riferimento ai criteri di merito tecnico, di qualità, alle caratteristiche funzionali ed alle prestazioni di carattere tecnico e professionali sopra specificate.

Qualora partecipi alla procedura un solo concorrente, la Commissione si riserva di giudicare l'offerta con l'attribuzione di un punteggio globale e sintetico avendo riguardo ai fattori ponderali sopra indicati, entro il limite massimo di punti attribuibili.

Nel caso di mancata indicazione puntuale dei suddetti elementi tecnico-qualitativi, le offerte saranno ritenute espresse in modo vago e generico e perciò non potranno essere valutate adeguatamente. Le modalità di prestazione del servizio proposte dal concorrente nella documentazione tecnica di cui sopra formeranno parte integrante e sostanziale del contratto, obbligando il concorrente stesso al loro pieno e assoluto rispetto.

A ciascun candidato il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula (metodo aggregativo compensatore):

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

Dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito i ;

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

L'attribuzione dei punteggi riferiti ai **criteri A-B-C-D** avverrà assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta, da parte della commissione di gara che procederà come segue:

1. assegnazione del coefficiente a ciascun elemento o sub-elemento dell'offerta dai singoli commissari. Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:
- 2.

Coefficiente	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,00
Giudizio	Non miglior	Minim a	Limitat a	Evoluti va	Signific ativa	Sufficie nte	Discret a	Buona	Ottima	Eccelle nte	Massi ma

	ativa									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Terminata l'attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti separatamente per ciascun elemento di valutazione e, successivamente, a trasformare tale valore in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri e sub-pesi, verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.
4. Per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di valutazione determina il punteggio totale attribuito all'offerta.

Saranno ritenuti idonei e quindi ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche soltanto i concorrenti che, in sede di valutazione tecnico-qualitativa, avranno ottenuto un punteggio **pari almeno a 40/80**.

OFFERTA ECONOMICA (max punti 20)

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione (in cifre e lettere) delle provvigioni percentuali da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker, per l'intera durata del contratto:

<p>Percentuale provvigione posta a carico delle Compagnie per le polizze del ramo RC Auto (con indicazione anche del corrispondente importo calcolato sull'importo presunto dei premi annui polizze)</p>

<p>Percentuale provvigione posta a carico delle Compagnie per tutte le altre polizze (con indicazione anche del corrispondente importo calcolato sull'importo presunto dei premi annui polizze)</p>
--

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata per un punteggio massimo attribuibile di punti 20/100.

Ai fini della determinazione del coefficiente da attribuire all'elemento economico-quantitativo, la Commissione giudicatrice utilizzerà la seguente formula (metodo lineare "spezzata" sulla media - interdipendente):

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = K * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = K + (1 - x) * \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

K = parametro fissato a 0,90;

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

In caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.